CIRCOLARE LUGLIO 2016

Prossime scadenze:

- **06 luglio 2016:** prima scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi Unico 2016 e del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio per i contribuenti soggetti agli studi di settore.
- 18 luglio 2016: versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **18 luglio 2016:** versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi Unico 2016 e del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio per i contribuenti non soggetti agli studi di settore;
- **25 luglio 2016:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre o nel mese di giugno per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 luglio 2016:** comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente;
- **01 agosto 2016:** presentazione telematica dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2016;
- 22 agosto 2016: versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi Unico 2016 e del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio per i contribuenti soggetti agli studi di settore;
- 22 agosto 2016: versamento della seconda rata riferibile all'anno 2016 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- 22 agosto 2016: versamenti fiscali e previdenziali mensili.

CHIUSURA PER FERIE

Si informa che l'ufficio resterà chiuso per ferie da martedì 16 fino a venerdì 26 agosto.

Inoltre da lunedì 8 fino a venerdì 12 agosto sarà aperto solo al mattino.

Prossimi adempimenti

In considerazione dell'elevato numero di adempimenti ed attività che si concentrano nel prossimo periodo si richiede la massima collaborazione affinché tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle varie pratiche (fatture, documenti contabili, presenze dipendenti, documenti per dichiarazione dei redditi, etc.) venga consegnata allo Studio nel più breve tempo possibile, al fine di poter garantire il puntuale rispetto delle scadenze.

Nuove scadenze Unico 2016

Il D.P.C.M. 15 giugno 2016 relativo al differimento al 6 luglio 2016 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2016, n. 139. La proroga riguarda il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale. Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione del 0,40% a titolo di interesse.

Soggetti interessati: la proroga riguarda i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi quelli che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro); sono compresi anche i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Versamenti prorogati: la proroga riguarda tutti i versamenti che emergono dal modello UNICO/IRAP 2016 il cui termine di versamento "ordinario" era fissato al 16 giugno 2016.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 173/E del 2007, aveva affermato che la proroga si applica anche ai soci di S.r.l. iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti, nel caso in cui la società sia soggetta agli studi di settore, ancorché non in regime di trasparenza: in questo caso però, il rinvio del versamento riguarda solo le quote in saldo e acconto eccedenti il minimale (risoluzione n. 59/E del 2013).

Pagamento rateizzato: in caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:

- al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA. Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 6 luglio 2016, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 18 luglio 2016 (perché il 16 quest'anno cade di sabato), se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2016.

Riepilogo scadenze	Contribuenti assoggettati a studi di settore	Contribuenti NON assoggettati a studi di settore
Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)	6 luglio 2016	16 giugno 2016
	In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 18 luglio 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA	
Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)	22 agosto 2016	18 luglio 2016
	In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 agosto 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA	

Fattura elettronica tra privati e verso la P.A.

Con un comunicato stampa diffuso venerdì 1 luglio l'Agenzia delle Entrate rende noto che è disponibile la prima versione dell'applicazione web gratuita attraverso la quale i soggetti Iva possono generare, inviare e conservare le fatture elettroniche. Viene così data attuazione al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Al riguardo si precisa che:

- possono utilizzare la nuova applicazione tutte le imprese e i professionisti, sia per le fatture destinate a privati (B2B), sia per quelle emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- vi si può accedere attraverso le credenziali fornite per i servizi telematici delle Entrate, oppure per Spid e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- per avere assistenza è possibile accedere al sito https://goo.gl/LnhLVW.

Ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 127/2015, relativamente alle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (e delle relative variazioni). Detta opzione:

- avrà effetto dall'inizio dell'anno solare in cui sarà esercitata e fino alla fine del quarto anno solare successivo;
- se non revocata, si applicherà di quinquennio in quinquennio.

Nei casi di omessa trasmissione o di invio di dati incompleti o inesatti, nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione in esame si applicherà la sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (anzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000).

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano il commercio al minuto ed attività assimilate (di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

È in vigore la legge sul "Dopo di noi"

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge sul "Dopo di noi") che prevede una serie di agevolazioni per gli atti a favore di persone disabili gravi.

Tra le novità di carattere fiscale, è previsto che:

- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo detraibile dall'IRPEF per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela di disabili gravi è aumentato da 530 a 750 euro;
- a decorrere dal 1º gennaio 2017, i beni e i diritti conferiti in trust oppure gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile o destinati a fondi speciali istituiti a favore di persone con disabilità grave, saranno esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. L'agevolazione è riconosciuta soltanto in presenza di specifici requisiti, indicati dalla norma. I trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust o dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile, istituiti a favore dei medesimi soggetti indicati sopra, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
- a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o degli appositi fondi speciali, saranno deducibili dal reddito nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima 100mila euro.

I primi chiarimenti operativi su detassazione dei premi di risultato e benefit aziendali

Com'è noto, l'art. 1, commi 182-190, legge n. 208/2015, ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell'attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive, connotati da particolare rilevanza sociale.

In data 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate - di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha fornito, con la circolare n. 28/E/2016, alcuni chiarimenti interpretativi della norma de quo.

La detassazione dei premi di risultato si applica ai lavoratori dipendenti di:

- datori di lavoro anche non imprenditori, del settore privato;
- enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche;
- enti del settore privato che non svolgono attività commerciale;
- agenzie di somministrazione, anche se i dipendenti lavorano presso p.a..

I lavoratori agevolati sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad \in 50.000 nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate.

Tale limite reddituale deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, anche se tali somme sono derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e le eventuali somme di denaro per crediti di lavoro.

Ovviamente si deve far rientrare nel limite suddetto solo il reddito assoggettato a tassazione ordinaria ed escludere invece gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.

La detassazione è applicabile entro il limite d'importo di \in 2.000, elevato ad \in 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

La legge n. 208/2015 ha, poi, ridefinito le erogazioni del datore di lavoro nell'ambito del cosiddetto welfare aziendale. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale. Anche riguardo tali beni che possono essere erogati al dipendente sono subentrate delle novità e, nello specifico, sono aumentate le tipologie di benefit che possono essere stabilite in sede di contrattazione e non unilateralmente del datore di lavoro e che si possono erogare in sostituzione della retribuzione premiale.

La Circolare in commento ribadisce che tali benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati in benefit che rientrano nel cosiddetto "welfare aziendale" consente di detassare completamente il valore di tali benefit, che non risultano più soggetti neanche all'imposta sostitutiva del 10%.

Infatti, la riformulazione delle lett. f ed f-bis, art. 51, comma 2, TUIR ha ampliato il novero dei benefit che possono godere della detassazione, ricomprendendo tutti i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l'educazione, l'istruzione, anche in età prescolare, la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio; a cui si devono aggiungere i benefit erogati per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti.

Le condizioni affinché tali prestazioni non concorrono a determinare il reddito del lavoratore sono:

- i benefit devono essere offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti;
- possono essere erogati anche in forma di voucher.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.